

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 692-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1964

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1965

Tutela delle novità vegetali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge risolve finalmente il vecchio ed annoso problema della tutela giuridica delle novità vegetali.

Nel nostro Paese la tutela giuridica delle invenzioni riguardava, fino ad ora, il solo settore delle invenzioni industriali. La materia è regolata, come è risaputo, dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244.

Già da tempo comunque era avvertita la necessità di provvedere con una regolare legge a tutelare il settore riguardante le novità vegetali; e ciò, anche in conseguenza di accettati patti internazionali, come la Convenzione dell'Unione di Parigi, per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, la Conferenza diplomatica di Lisbona del 30 ottobre 1958, la Commissione mista italo-francese, sorta dagli accordi del 29 maggio 1948 ed avente, fra l'altro, la finalità di promuovere l'unificazione della legislazione sulla proprietà industriale in vigore nei due Paesi; tale Commissione, in occasione della sessione dei lavori svoltisi a Parigi dall'11 al 21 dicembre 1951, confermando le conclusioni dei precedenti incontri internazionali, dichiarò che nessun ostacolo sostanziale si opponeva affinché le invenzioni concernenti nuove varietà vegetali rientrasero nella comune legislazione sui brevetti.

Tale necessità peraltro era stata avvertita anche nell'interno del Paese sia per l'iniziativa, a suo tempo, presa nel 1938-39, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni, iniziativa che non riuscì però ad arrivare a concrete risoluzioni, sia anche per un'ardita decisione presa dalla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nella seduta del 9 aprile 1948, nella quale si autorizzò il rilascio del brevetto a favore di certo Vieri Renzo « per la formazione di piante a più ceppi radicali distinti ». L'Ufficio centrale dei brevetti, a sua volta, con un'altra ardita decisione interpretativa del 5 luglio 1951, concedeva un altro brevetto nel settore dell'industria del fiore reciso.

I precedenti che ci siamo permessi ricordare stanno proprio a significare l'urgenza di una legge di questo genere, regolante un settore, che peraltro la recente storia scientifica del nostro Paese ha particolarmente segnalato all'attenzione del mondo intero per i magnifici risultati conseguiti nel campo della genetica con il sistema dell'ibridazione.

È indubbio infatti che anche in Italia è ormai confermato che la creazione di una nuova varietà vegetale deve essere considerata alla pari dell'invenzione di una nuova macchina o di un procedimento industriale. In entrambi i casi — per dirla con un cultore di questo settore — « è il genio inventivo dell'uomo che si manifesta. Tanto una nuova pianta quanto una nuova macchina vengono create per il benessere ed il progresso sociale, e sono suscettibili di avere un impiego a carattere strettamente economico ».

Pertanto, l'eventuale obiezione che una nuova pianta, in quanto prodotto della natura, deve essere esclusa dalla brevettazione non può avere alcuna consistenza, nè giuridica nè morale. Chi oppone ancora una simile considerazione non ha alcuna idea esatta del come l'ottenitore giunga alla creazione di una novità. Infatti, il lavoro dell'ottenitore, che è un lavoro di concetto, comporta quasi sempre lunghi anni di ricerca anche se compiuta secondo processi che sono di dominio scientifico e pubblico, nell'applicazione delle leggi ben note sulla ereditarietà (Mendel) e della tecnica ben nota della fecondazione artificiale; lunghi anni di lavoro durante i quali, ad esempio, gli ottenitori di nuove varietà di grano o di fiori compiono sia la scelta delle varietà da incrociare secondo i caratteri che esse presentano, secondo i caratteri latenti o presenti che possono essere trasmessi nella discendenza nata da semi, sia l'isolamento delle varietà che presentano i caratteri ricercati in mezzo ad una popolazione di idrivi tutti diversi uno dall'altro, sia la moltiplicazione delle varietà e la selezione, fra le piante moltiplicate, di quelle che presentano i caratteri desiderati con una maggiore intensità, in modo che per successive selezioni, gli stessi caratteri diventino stabili e la pianta possa essere

riprodotta su scala industriale. Nel tempo forse le stesse varietà potranno sorgere per evento naturale; ma, essendo tale probabilità praticamente nulla per l'impossibilità che in natura si verifichino le fecondazioni che l'uomo artificialmente produce fra le piante nate a volte in continenti diversi, le nuove varietà, comunque ottenute, sono per ciò stesso opera dell'uomo, e, per questo, si deve ritenere che sia giusto premiare il loro ottenitore, che, come dice il Giambroco: « ha dato in breve tempo all'umanità il godimento di una nuova specie di pianta, sia essa estetica o utilitaria, che molte generazioni non avrebbero potuto godere ». Giacchè in definitiva, il brevetto di invenzione è un premio che la collettività dà a chi procura agi, comodità, progressi, non si vede la ragione perchè da questo punto di vista debba essere negato il brevetto di invenzione all'ottenitore di una nuova varietà vegetale.

Il già citato Giambroco, alla tesi che si oppone alla brevettazione delle novità vegetali, per il fatto che spesso le novità sono opera esclusivamente di pazienza, giacchè l'ottenitore non fa altro che praticare incroci, scegliere le piante aventi certi caratteri e farle riprodurre fino ad ottenere il tipo desiderato, dopo avere affermato che anche nella scelta delle piante da accoppiare sono necessari genialità ed intuito, conclude: « L'indagine sulla genesi di una invenzione, e cioè se essa sia frutto della scintilla di genialità o sia il risultato di un sistematico studio o di un'opera esclusivamente di pazienza, è una di quelle indagini che sul terreno pratico non ha alcuna importanza. Importante è che l'umanità sia arricchita di una nuova conquista ».

E veramente di nuova conquista, che ha avuto il pregio di rivoluzionare il metodo di coltivazione ed i risultati precedentemente ottenuti, si deve parlare, ricordando il geniale lavoro del compianto professore senatore Nazzareno Strampelli, il quale, abbandonando i vecchi criteri selettivi della dogmatica russa di Timoschenko, ed introducendosi nel campo dell'ibridazione, riuscì a creare nuove varietà di grano precoci, resistenti sia alla ruggine che all'allettamento.

E dell'opera del senatore Nazzareno Strampelli il nostro Paese riuscì ad avvantaggiarsi, non solo scientificamente, ma anche dal punto di vista produttivo ed economico. Lo stesso ragionamento dobbiamo, ben a ragione, fare per l'Aicardi e per il Ragionieri nel settore dei fiori, del Munerati nel settore delle barbabietole, del Novelli nel settore del riso e del Pirovani in quello della vite. E tutti questi hanno sempre lavorato in silenzio, procurando immensi vantaggi all'economia del Paese, senza mai avvantaggiarsi personalmente, giacchè la mancanza assoluta di una protezione legislativa non poteva assicurare loro i naturali profitti derivati dai risultati raggiunti.

Ma oltre all'aspetto morale ed individuale che abbiamo esaminato, v'è un altro aspetto, di non minore importanza, che riguarda l'economia collettiva. La tutela delle novità vegetali infatti incide sensibilmente, per lo sfruttamento di esse, sulla pubblica utilità, la quale, con il mutar del tempo, va sempre e giustamente in cerca di nuove realizzazioni che abbiano la capacità di meglio e più economicamente soddisfare i bisogni di tutti.

Non è il caso inoltre di tralasciare il fatto che una regolamentazione giuridica delle novità vegetali, nel giusto contemperamento dei legittimi interessi degli ottenitori con quelli della collettività, possa riuscire di giovamento per la vita economica del Paese nell'equilibrato indirizzo della convenienza e dell'utilità.

Infatti, con la brevettazione delle novità vegetali si vengono a conseguire i seguenti risultati:

a) giusto riconoscimento al lavoro ed alla genialità di tanti genetisti, che immenso contributo hanno portato al progresso della collettività;

b) avviare i prodotti dell'agricoltura a più alto rendimento, sia per l'abbondanza che per la qualità;

c) ottenere tipi vegetali più resistenti alle malattie e ai parassiti;

d) ottenere nuove forme, colori, profumi;

e) sollecitare una maggiore precocità o tardività dei prodotti;

f) acclimatare in un Paese piante di clima diverso;

g) beneficiare di tutto il lavoro di ricerca dei genetisti mondiali, coltivando in Italia le migliori loro creazioni adatte al nostro clima e al terreno.

Il presente disegno di legge, anche in relazione alle su esposte esigenze, fu presentato al Senato fin dalla seconda legislatura (Atti del Senato n. 1797). Ne fu nominato relatore il senatore Carelli, il quale propose di esaminare il problema nel quadro del necessario riordinamento del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Fu presentato nuovamente nella terza legislatura (Atti del Senato n. 246) ed assegnato alla 9^a Commissione permanente; l'onorevole senatore Turani ne estese la relazione all'Assemblea con un brillante parere del senatore Zaccari dell'8^a Commissione permanente.

Il disegno di legge però non sortì l'approvazione da parte del Parlamento, sicchè è stato riproposto in questa legislatura.

Il testo ora riproposto è quello che fu approvato dalla 9^a Commissione su relazione del senatore Turani.

Come precisato di sopra, il disegno di legge al nostro esame si inquadra sull'impostazione giuridica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Tanto è vero che l'articolo 2 del disegno di legge stesso si riporta alle disposizioni contenute nel regio decreto n. 1127, in quanto non contrastanti. Vi sono naturalmente delle innovazioni le quali da un lato riguardano la materia specifica delle novità vegetali, e dall'altro la concessione di una licenza speciale a tutti quelli che desiderano sfruttare i brevetti nel settore dell'alimentazione umana e del bestiame. Un'altra innovazione contenuta nel disegno di legge in esame rispetto al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è rappresentata dal previsto sistema dei ricorsi, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, per quanto riguarda la concessione delle licenze speciali.

In merito a quanto riguarda la materia specifica esaminata dal disegno di legge in

questione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, il brevetto può essere rilasciato per le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere una applicazione agricola o industriale.

Ne sono escluse naturalmente le muffe, i batteri, le alghe, i fermenti, e, in genere, tutti i protofiti, non sussistendo per essi i presupposti che giustificano la particolare disciplina dei brevetti.

Esclusa è ovviamente dal regime della licenza la possibilità di brevettazione dei procedimenti seguiti dal costitutore per l'ottenimento delle novità da brevettare. E ciò, proprio per il fatto che i procedimenti seguiti dal costitutore dipendono, in massima parte, da fattori imponderabili e non regolabili, quali l'influenza dei fattori climatici e quelli inerenti all'autoriproduzione, unitamente ad altri fattori che prescindono, quasi sempre, dalla personale abilità del selezionatore.

Il disegno di legge in esame prevede la possibilità della concessione del brevetto su una novità vegetale creata da una precedente novità vegetale già riconosciuta legalmente con brevetto. Si è voluto, in una parola, chiaramente affermare l'indipendenza del secondo brevetto da quello riferentesi alla varietà brevettata, sempre che la riproducibilità della seconda avvenga in modo del tutto autonomo.

La sfera dei diritti provenienti dalla concessione del brevetto in materia di novità vegetali è peraltro più ristretta dalle conseguenti facoltà e dei conseguenti diritti in materia del brevetto industriale, così come previsto dal regio decreto n. 1127. Nel settore industriale infatti la tutela del titolare della licenza copre anche tutta la sfera commerciale, mentre nel settore delle novità vegetali la tutela si limita al campo della produzione e della vendita del materiale di propagazione delle novità stesse. Il divario è, peraltro, più che giustificato. Si tratta infatti di garantire, nella produzione delle novità vegetali, gli interessi della collettività.

Tale principio però non è seguito nel caso delle piante di natura ornamentale o da fio-

ri, ove l'utilizzazione economica si manifesta, prevalentemente, con la coltivazione e la vendita del prodotto vegetale. Si debbono, al riguardo, ricordare le precauzioni che vengono prese, nel campo del fiore reciso, per ritenere come praticamente impossibile per gli acquirenti dei fiori la riproduzione delle piante, che rappresentano sempre il risultato di costose ricerche e di più che pazienti selezioni.

La vera innovazione giuridica rispetto alle norme contenute nel regio decreto n. 1127 è rappresentata dalla concessione delle licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili. E tutto questo soltanto entro i limiti dell'alimentazione umana e del bestiame.

Le disposizioni attualmente in vigore del regio decreto n. 1127 non prevedono affatto la concessione di questa licenza speciale. Sono note in merito non solo le preoccupazioni presentate in campo interno, ma anche quelle sanzionate dagli incontri e trattati internazionali. Con la necessaria e dovuta cautela, e con il rispetto dei diritti dell'inventore, è ormai necessario istituire il regime delle licenze speciali per dar modo a chiunque ne abbia la capacità e l'interesse di sfruttare l'invenzione stessa per il bene della collettività. Il disegno di legge in esame risolve il problema per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico nel settore delle novità vegetali, attraverso gli articoli dal 7 al 12. La stessa esigenza, peraltro, è stata rappresentata da un altro disegno di legge di iniziativa governativa (Atti del Senato n. 878), che presto sarà esaminata dalla 9ª Commissione permanente, in sede referente, e riguardante la concessione di licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali. In quest'ultimo disegno di

legge, come era da prevedersi, il campo della concessione delle licenze per invenzioni industriali è più ampio di quello previsto per le novità vegetali. Ma ritorneremo su questo argomento in sede opportuna.

Per ottenere la licenza speciale per lo sfruttamento dei brevetti in materia di alimentazione umana e del bestiame, il disegno di legge in esame prevede un complesso di norme atte a garantire non solo l'ottenitore per il suo legittimo diritto, ma anche gli interessi della collettività. Così è previsto che la domanda di richiesta della licenza speciale deve essere sottoposta all'esame di una Commissione, appositamente costituita con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, di cui all'articolo 9; devono essere stabiliti il compenso congruo a favore del titolare del brevetto, nonché le modalità per l'esercizio della licenza.

È prevista anche la possibilità di adire la magistratura ordinaria sia per quanto riguarda il compenso non accettato, sia per quanto riguarda la concessione della licenza stessa, e la validità del brevetto e dei diritti ad esso connessi.

Sempre per salvaguardare gli interessi della collettività, è prevista la non sospensione dell'efficacia della licenza durante il corso dell'accertamento giudiziario.

Per le su esposte considerazioni, ed attesa la sua importanza dal punto di vista economico e sociale, il disegno di legge in esame merita la nostra approvazione.

La 9ª Commissione non propone modifiche, e confida che l'Assemblea voglia approvare, con la dovuta urgenza, il disegno di legge.

BERNARDINETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere una applicazione agricola od industriale.

Ai sensi della presente legge, si intendono per novità vegetali quelle, comunque ottenute, che corrispondono alle condizioni seguenti:

a) la novità vegetale deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;

b) la novità vegetale deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanere così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

c) la novità vegetale, qualunque sia la origine, artificiale o naturale, della varietà di partenza, deve potersi nettamente distinguere per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi, quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni, o descrizione precisa in pubblicazioni.

Tuttavia, il fatto che una novità vegetale abbia formato oggetto di prove colturali, o sia stata iscritta, o sia stata presentata per la iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore di questa novità, o al suo avente causa.

I caratteri che permettono di definire e distinguere una novità vegetale possono essere di natura morfologica e fisiologica. In ogni caso essi debbono poter essere descritti e riconosciuti con precisione.

È fatta salva in ogni caso la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Allorchè la novità vegetale è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per produrre le novità vegetali.

Art. 2.

Sono applicabili alle invenzioni concernenti le novità vegetali le disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, e nel Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

Art. 3.

I diritti di brevetto per novità vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione e riproduzione della novità brevettata.

Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio e alla introduzione nel territorio dello Stato della novità brevettata, quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesta mediante la vendita di piante, parti di piante e fiori destinati ad uso ornamentale.

Art. 4.

La novità vegetale formante oggetto di brevetto prende la denominazione datale dall'inventore, il quale è tenuto ad indicarla all'atto della presentazione della domanda.

È fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.

Art. 5.

La concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale accerta se,

allo stato delle sue conoscenze, la novità presenti i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge. A tal fine l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, prima di concedere il brevetto, invia la descrizione dell'invenzione e gli altri documenti presentati dal richiedente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del brevetto non esime chi attua l'invenzione dalla osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia agricola e sanitaria.

Art. 6.

Il brevetto decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione del brevetto stesso o quattro anni dal deposito della relativa domanda o, se dopo tale periodo, l'attuazione è stata sospesa per tre anni.

Egualemente decade il brevetto nei casi in cui non venga assicurata, per la novità brevettata, la riproducibilità fedele dei suoi caratteri distintivi o non venga mantenuta la disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione della novità stessa.

Non è applicabile ai brevetti concernenti le novità vegetali la disposizione contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 7.

Salvo accordi con il titolare del brevetto e indipendentemente dalla attuazione da parte del medesimo, chiunque ne abbia interesse può chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame.

Le domande di licenza debbono essere dirette all'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio, che ne dà comunicazione al titolare del brevetto.

Art. 8.

Le domande di cui al precedente articolo sono sottoposte all'esame della Commissione, di cui all'articolo seguente, che, valutati

i motivi di pubblico interesse che ne consigliano la concessione, esprime parere, sentite le parti interessate che ne abbiano fatta richiesta, sulla durata della licenza, sulle garanzie e sulle altre eventuali condizioni per il rilascio della licenza stessa.

Il licenziatario deve corrispondere al titolare del brevetto un congruo compenso che, in mancanza di accordo tra le parti, è determinato dalla suddetta Commissione.

Nel caso che il titolare del brevetto conceda l'uso del medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza speciale, le stesse condizioni si estendono di pieno diritto anche ad essa.

Art. 9.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste ed è composta:

da un presidente di sezione della Corte di cassazione designato dal Ministro di grazia e giustizia che la presiede;

da un avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

dal direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal direttore di un istituto di sperimentazione agraria designato dal Ministro della agricoltura e delle foreste;

da un direttore generale del Ministero della sanità designato dal Ministro;

dal direttore dell'Ufficio centrale brevetti;

da un professore ordinario di facoltà agraria di un'Università, designato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, addetto all'Ufficio centrale brevetti, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 10.

La licenza speciale è accordata con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente.

Le licenze concesse sono annotate nel registro dei brevetti e comunicate alle parti interessate.

Art. 11.

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica della concessione della licenza, le parti che non accettano il compenso determinato nel decreto ministeriale, possono proporre azione avanti alla Magistratura ordinaria per la determinazione dell'equo compenso.

L'atto di opposizione alla liquidazione del compenso deve essere notificato tanto all'altra parte, che al Ministro dell'industria e del commercio.

L'azione non sospende l'efficacia della licenza che potrà essere utilizzata dal richiedente, a condizione che questi provveda al deposito del compenso fissato nel decreto di concessione presso un istituto di credito, alle condizioni che verranno stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 9.

Art. 12.

La concessione della licenza speciale non pregiudica l'esercizio dell'azione giudiziaria circa la validità di essa o del brevetto e dei diritti che ne derivano.

Art. 13.

L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le invenzioni riguardanti le novità vegetali, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 14.

Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 in materia di brevetti per novità vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'Ufficio centrale brevetti, anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cura di chi promuove il giudizio.

Ove non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria e la Commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione venga fatta.

Art. 15.

Ai posti di esaminatore del ruolo tecnico della proprietà intellettuale si accede anche con la laurea in scienze agrarie, naturali o forestali.

Art. 16.

Al n. 136 della Tabella All. A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

« a) per la domanda di licenza speciale per novità vegetale, lire 10.000;

b) per ciascun anno di durata della suddetta licenza speciale, lire 5.000 ».

Si applicano, in quanto compatibili con quelle contenute nella presente legge, le disposizioni a carattere fiscale dettate nelle note marginali al suddetto n. 136 della tabella.